



# Ministero della cultura

## DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 14 agosto 1967, n. 800 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”* e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, para-grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01);

**VISTO** il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 5 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., recante il *“Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo”*;

**VISTA** la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante *“Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

**VISTO** il Decreto direttoriale 15 luglio 2020 rep. 1402, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 luglio 2020 al n. 1672, recante conferimento alla dott.ssa Alessandra Franzone dell’incarico dirigenziale di direzione del Servizio II della Direzione Generale Spettacolo;

**VISTO** il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

**VISTO** il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* è ridenominato *“Ministero della cultura”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 15 ottobre 2021, avente ad oggetto *“Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”*;

**VISTO**, in particolare, il D.M. 25 ottobre 2021, recante *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”*;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3, comma 3, del D.M. 25 ottobre 2021, il quale prevede che *“Per l’anno 2022, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid19, nonché per promuovere la tutela dell’occupazione e la continuità di programmazione, agli organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo*



# Ministero della cultura

## DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un'anticipazione del contributo fino all'ottanta per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2021";

**VISTO**, in particolare, l'art. 3, comma 4, del D.M. 25 ottobre 2021, ai sensi del quale "Per le «prime istanze triennali», la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno è il cinquanta per cento della media del contributo del settore dell'annualità precedente, ad eccezione dei soggetti destinatari di sostegno ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, ai quali è erogata un'anticipazione fino ad un massimo del sessanta- cinque per cento del contributo assegnato nel 2021..." e che "In tutti i casi, l'anticipazione è erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione";

**VISTO** il decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 e, in particolare, l'art. 2, che stabilisce per il triennio 2022/2024, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso, ai sensi dell'art. 5 commi 1, 4, lett. a), e 5, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024";

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 50 - con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della cultura che reca, tra gli altri, i capitoli di spesa afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo;

**VISTO** il decreto ministeriale del 12 gennaio 2022, rep. n. 5, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della cultura in data 19 gennaio 2022 al n. 22, concernente l'assegnazione delle risorse economiche-finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTI** i progetti per il triennio 2022-2024 e le domande di contributo per il programma 2022 presentati dagli organismi, ai sensi dell'art. 24, commi 1, 4, 4-bis e 4-ter;

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria svolta dal Servizio II Musica della Direzione generale spettacolo relativamente alle domande di contributo pervenute sulla base dei requisiti auto-dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, e verificata l'ammissibilità documentale delle domande in relazione ai requisiti minimi richiesti;

**VISTO** il decreto ministeriale 25 febbraio 2022, rep. n. 84 recante "Riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo annualità 2022", registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2022 al n. 723, con il quale vengono determinate le aliquote di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo, per l'anno 2022;

**VISTO** il decreto ministeriale 3 maggio 2022, rep. n. 190, recante "Riparto delle risorse del Fondo Unico per lo spettacolo anno 2022 sui capitoli di bilancio", registrato alla Corte dei conti al numero 366 in data 6 maggio 2022;

**VISTO** il decreto ministeriale 25 maggio 2022, rep. n. 223, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per la Musica, per la durata di tre esercizi finanziari a decorrere dall'anno 2022;

**VISTO** il decreto ministeriale 6 giugno 2022, rep. n. 231, recante "recante il sottoriparto delle risorse FUS 2022 per la Musica";

**VISTE** le valutazioni e i punteggi attribuiti ai fenomeni della Qualità Artistica dalla Commissione consultiva per la Musica nella seduta del 27 giugno 2022, così come riportato nel relativo verbale e nelle schede dei punteggi allegate, relativamente alle domande che hanno superato la verifica documentale da parte dell'Amministrazione e in conformità a tali valutazioni;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover determinare per il settore di cui all'articolo 21 bis, del D.M. 25 ottobre 2021 e ss.mm.ii. l'ammissione al contributo per l'anno 2022 a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo.



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

## DECRETA

### Art. 1 (Istanze ammesse)

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, in relazione alle attività svolte ai sensi dell' art. 21 bis del DM 25 ottobre 2021 e ss.mm.ii., sono approvate, in relazione ai progetti artistici triennali (2022-2024) e ai programmi annuali 2022, le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per la Musica, così come riportate nel verbale n. 4 del 27-28 giugno 2022, cui si rinvia per relationem insieme ai punteggi riportati nelle relative schede allegate, e si dispone l'ammissione al contributo FUS per l'anno 2022 in favore di ciascuno dei seguenti organismi:

ART. 21 BIS – CENTRI DI PRODUZIONE MUSICA – Prime istanze triennali		
N.	ORGANISMO	SEDE LEGALE
1	ACCADEMIA DI SANTA SOFIA	BENEVENTO
2	ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME IN JAZZ	BERCHIDDA (SS)
3	TOSCANA PRODUZIONE MUSICA ETS	FIRENZE
4	CENTRO DI MUSICA ANTICA PIETA' DE' TURCHINI	NAPOLI
5	ASSOCIAZIONE CULTURALE REST-ART	NOVARA
6	CENTRO ADRIATICO PRODUZIONE MUSICA ETS	PESCARA
7	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	ROMA

### Art. 2 (Istanze non ammesse)

1. Alla luce di quanto evidenziato in premessa, all'esito dell'espletata istruttoria e, in conformità con le valutazioni relative alla qualità artistica espresse dalla Commissione consultiva per la Musica, non sono ammessi i progetti triennali presentati unitamente alla domanda di programma annuale 2022 dai seguenti organismi:

ART. 21 BIS – CENTRI DI PRODUZIONE MUSICA – Prime istanze triennali		
N.	ORGANISMO	SEDE LEGALE
1	FONDAZIONE LUIGI BON	TAVAGNACCO (UD)
2	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI PESARO	PESARO



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

## Art. 3

### (Erogazione dell'anticipazione)

1. La Direzione generale Spettacolo provvederà all'erogazione dell'anticipazione del contributo per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del D.M. 25 ottobre 2021, nei confronti degli organismi ammessi.
2. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 25 ottobre 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid19, nonché per promuovere la tutela dell'occupazione e la continuità di programmazione, gli organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nel triennio 2018-2020, qualora non intendano ricevere l'anticipazione per l'attività da svolgere nel 2022 o che debbano apportare eventuali modifiche alle modalità di accredito del contributo, dovranno darne comunicazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'indirizzo [mbac-dg-s.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-s.servizio2@mailcert.beniculturali.it).
3. Per le "prime istanze triennali", l'anticipazione sarà erogata previa presentazione di apposita istanza, corredata da idonea fidejussione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 25 ottobre 2021 tenuto conto del massimo finanziabile e in base al sottoriparto delle risorse FUS 2022 per la Musica citato in premessa.
4. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla verifica della regolarità gestionale, della regolarità contributiva attestata dal DURC, all'acquisizione dell'informazione antimafia, secondo quanto previsto dagli artt. 83 e 85 del D.lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli organismi soggetti al controllo antimafia, all'assenza di procedure di pignoramento notificate a questa Amministrazione, nonché al rispetto degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Le anticipazioni verranno concesse tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e al Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE).

## Art. 4

### (Rimedi esperibili)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

## Art. 5

### (Pubblicità e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>, unitamente al verbale n. 4 del 27-28 giugno 2022 delle riunioni della Commissione Consultiva per la Musica, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Antonio Parente